

NOVITA' IN TEMA DI DIVIDENDI E PLUSVALENZE

Si esaminano le disposizioni introdotte dalla c.d. “Legge di Bilancio 2026” in relazione alla disciplina dei dividendi e delle plusvalenze

Informativa n.	3/2026
Riferimenti normativi	Legge 30/12/2025 n. 199, Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30/12/2025, c.d. “Legge di Bilancio 2026”



Con la presente Informativa vengono esaminate le modifiche in vigore dall'1/01/2026 introdotte dalla c.d. "Legge di bilancio 2026", con riferimento ai soli soggetti imprenditori, alla disciplina dei dividendi e delle plusvalenze, con riferimento per quest'ultime alla cessione sia di partecipazioni che di beni patrimoniali.

Dividendi

Le modifiche riguardano la percezione dei dividendi da parte di soggetti imprenditori e più precisamente:

- le società di persone (snc, sas e non s.s) commerciali;
- persone fisiche imprenditori;
- società di capitali e gli enti commerciali.

Le novità prevedono che **il regime PEX previgente di imponibilità parziale** (si veda la successiva tabella), **si applichi a condizione che alternativamente:**

- **il soggetto/società detenga una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5%;**
- **il valore fiscale della partecipazione non sia inferiore a 500.000,00 euro.**

Ai fini della determinazione della soglia del 5%, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'art. 2359, primo comma, numero 1) e secondo comma c.c.¹, tenendo conto dell'eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.

Il valore fiscale della partecipazione corrisponde al capitale sociale versato, incrementato di eventuali aumenti di capitale gratuiti o versamenti a fondo perduto o in conto capitale o rinunce a crediti.

Si ritiene, in mancanza di puntuali indicazioni della norma, che il requisito partecipativo debba sussistere al momento della percezione degli utili.

Le nuove regole operano sia per i dividendi di fonte nazionale che estera.

Se si rispettano i nuovi requisiti la tassazione parziale dei dividendi è la seguente:

<i>Soggetto</i>	<i>% dei dividendi percepiti soggetta a tassazione e relativa imposta</i>
Società di capitali	5% - soggetta a IRES
Imprenditori individuali e società di persone	Dividendi derivanti da utili prodotti dal soggetto partecipato a partire dall'esercizio <u>successivo</u> a quello in corso al <u>31/12/2016</u> - <u>58,14%</u> - soggetta a IRPEF
	Dividendi derivanti da utili prodotti dal soggetto partecipato a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al <u>31/12/2007</u> e fino all'esercizio in corso al <u>31/12/2016</u> - <u>49,72%</u> - soggetta a IRPEF
	Dividendi derivanti da utili prodotti dal soggetto partecipato <u>sino</u> all'esercizio in corso al <u>31/12/2007</u> - <u>40%</u> - soggetta a IRPEF

In caso del mancato rispetto dei nuovi requisiti i dividendi concorrono integralmente alla formazione del reddito del socio percipiente (imprenditori individuali/società di persone e di capitali).

Le nuove disposizioni si applicano alle distribuzioni degli utili dell'esercizio, delle riserve e degli altri fondi deliberate a decorrere dall'1/01/2026.

Elemento essenziale è quindi la data della delibera di distribuzione degli utili a prescindere dal periodo di formazione.

Non ci sono modifiche in merito alla tassazione dei dividendi in capo alle persone fisiche non imprenditori (c.d. "privati") che continuano ad essere soggetti ad una ritenuta a titolo di imposta del 26%.

Infine, viene previsto che la determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31/12/2026, qualora si applicasse il c.d. "metodo storico", debba essere effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni, ossia facendo concorrere per intero i dividendi percepiti e non solo il 5%, qualora la partecipazione che ha generato la percezione dei dividendi nel 2025 sia da considerarsi sotto soglia (partecipazione inferiore al 5% o con valore fiscale inferiore a 500.000,00 euro).

Plusvalenze relative alla cessione delle partecipazioni

Le modifiche introdotte con la "Legge di bilancio 2026" riguardano la tassazione delle plusvalenze derivanti dalle

¹ Sono considerate società controllate le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria. Si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta.

cessioni di partecipazioni da parte di soggetti imprenditori e più precisamente:

- le società di persone (snc, sas e non s.s) commerciali;
- persone fisiche imprenditori;
- società di capitali e gli enti commerciali.

Come per i dividendi, le novità prevedono che il regime PEX previgente, **fermi restando tutti gli altri requisiti²**, si applichi a condizione che il **soggetto/società detenga una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5% o di valore fiscale non inferiore a 500.000,00 euro**.

Se si rispettano anche tali ulteriori nuovi requisiti, la tassazione delle plusvalenze sulle partecipazioni è la seguente:

<i>Soggetto</i>	<i>% della plusvalenza soggetta a tassazione e relativa imposta</i>
Società di capitali	5% - soggetta a IRES
Imprenditori individuali e società di persone	Plusvalenze realizzate da imprenditori individuali e società di persone sino al 31/12/2017 – 49,72% soggetto a IRPEF
Imprenditori individuali	Plusvalenze realizzate da imprenditori individuali dal 01/01/2018 – 58,14% soggetto a IRPEF
Società di persone	Plusvalenze realizzate società di persone dal 01/01/2018– 49,72% soggetto a IRPEF

In caso del mancato rispetto degli ulteriori e nuovi requisiti le plusvalenze concorrono integralmente alla formazione del reddito del socio percipiente (imprenditori individuali/società di persone e di capitali).

Le nuove disposizioni si applicano alle plusvalenze realizzate in relazione alle cessioni di partecipazioni acquisite dall'1/01/2026. Di conseguenza, se le partecipazioni sono state acquisite entro il 31/12/2025, le plusvalenze continuano a beneficiare della PEX senza la necessità di dover rispettare i nuovi requisiti.

Pertanto per l'usuale acquisto tramite un veicolo societario (holding) di partecipazioni di minor valore rispetto ai requisiti appena introdotti, dovranno essere fatte adeguate e preliminari valutazioni per evitare un aggravio di tassazione di plusvalenze e dividendi che può arrivare al 24%.

Non ci sono modifiche in merito alla tassazione delle plusvalenze in capo alle persone fisiche non imprenditori (c.d. "privati") che continuano ad essere soggetti ad una ritenuta a titolo di imposta del 26%.

Infine, viene previsto che la determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31/12/2026, qualora si applicasse il c.d. "metodo storico", debba essere effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni, ossia facendo concorrere per intero le plusvalenze percepite e non solo il 5%, qualora la partecipazione che ha generato la plusvalenza nel 2025 sia da considerarsi sotto soglia (inferiore al 5% o con valore fiscale inferiore a euro 500.000).

Plusvalenze relative alla cessione dei beni patrimoniali

Viene anche modificata, con decorrenza dalle plusvalenze realizzate dall'esercizio successivo al 31/12/2025, la disciplina della rateizzazione delle plusvalenze relative ai beni dell'impresa.

Fino al 31/12/2025, la plusvalenza derivante:

- dalla cessione a titolo oneroso;
- dal risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o danneggiamento dei beni;
- dall'assegnazione dei beni a soci o con destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;

di beni di impresa, di aziende/rami di azienda, concorrevano alla formazione del reddito imponibile alternativamente:

² Per beneficiare della PEX si devono inoltre rispettare i seguenti ulteriori requisiti ossia:

- a) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione;
- b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
- c) residenza fiscale o localizzazione dell'impresa in Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato. Il requisito deve sussistere ininterrottamente sin dal primo periodo di possesso;
- d) esercizio da parte della società partecipata di un'impresa commerciale. Il requisito deve sussistere ininterrottamente almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo stesso.

- interamente, nell'esercizio in cui erano state realizzate;
- a seguito della decisione del contribuente, in quote costanti nell'esercizio in cui erano realizzate e negli anni successivi ma non oltre il quarto (massimo cinque esercizi), a patto che i beni/l'azienda/ramo di azienda fossero posseduti per un periodo non inferiore a 3 anni.

La c.d. "Legge di Bilancio 2026" modifica la tassazione con riferimento ai soli beni, prevedendo che le relative plusvalenze concorrono a formare il reddito esclusivamente per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono realizzate, lasciando invece inalterata la possibilità di rateizzare le plusvalenze in caso di cessione di aziende e di rami di azienda.

Infine, viene previsto che la determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31/12/2026, qualora si applicasse il c.d. "metodo storico", debba essere effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni, facendo concorrere per intero la plusvalenza e non solo la quota oggetto rateizzata.